



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



**DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE**

Principi ed esperienze comparate delle transizioni digitali e ambientali

Lezione 13 – IA e processo decisionale automatizzato

Università del Salento – Scienze Giuridiche – Diritto e politiche
della PA

a.a. 2026-2027

Roberto Caso

“Sully” (2016) di Clint Eastwood – [una scena](#)



Sully - Ho calcolato a vista - Clip dal film

Caso

- Caso. Nell'ambito di una **procedura amministrativa** volta a formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola pubblica, **l'individuazione dei ruoli e delle sedi viene determinata da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo**, il cui funzionamento rimane sconosciuto.

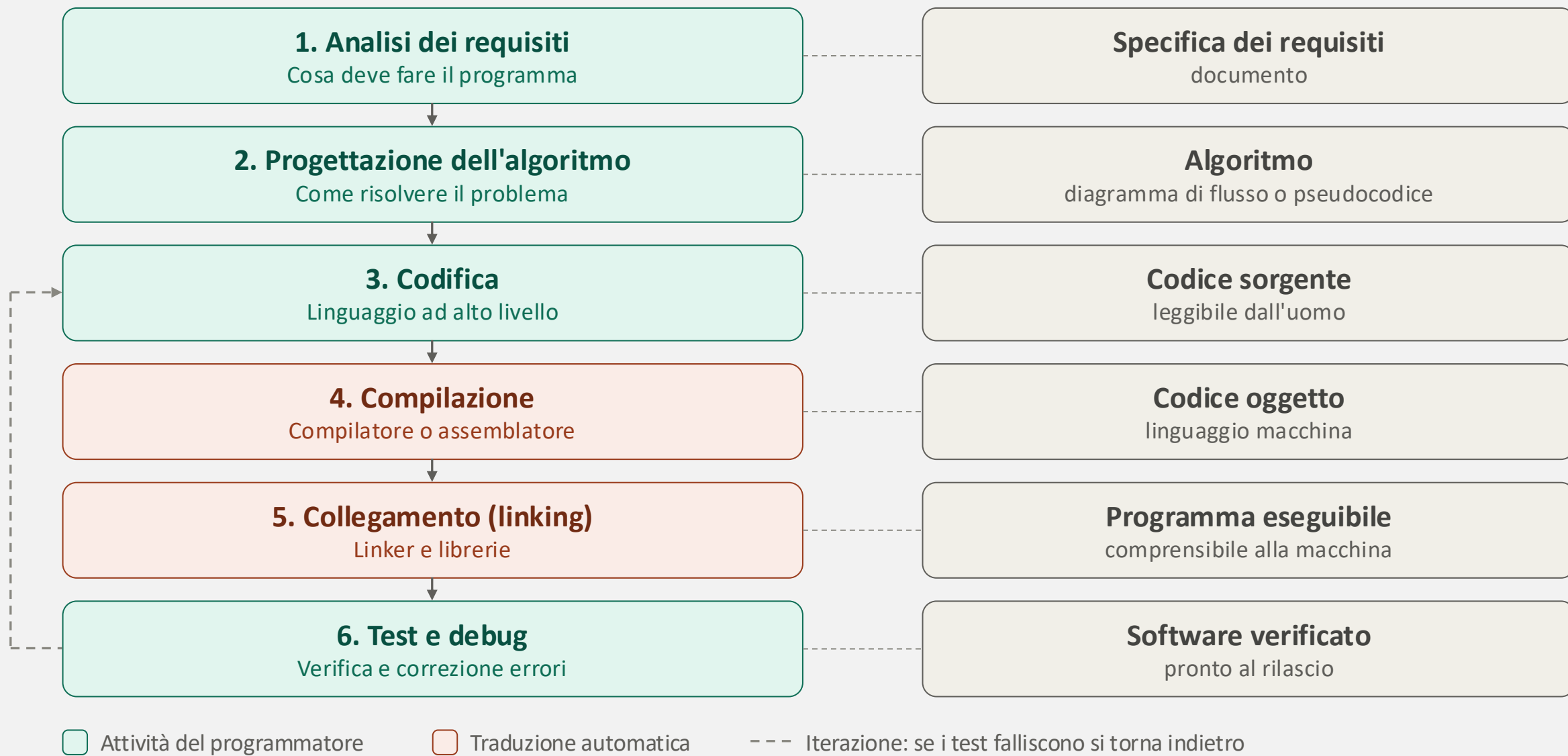
Problema

- Problema. È legittima la procedura amministrativa che, per formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola pubblica, individua i ruoli e le sedi **mediante un algoritmo il cui funzionamento rimane sconosciuto?**

L'ordine del ragionamento

1. Software, algoritmo e intelligenza artificiale (ripasso)
2. Normativa sul processo decisionale automatizzato (o algoritmico). Giurisprudenza amministrativa italiana
3. Il problema del codice sorgente: proprietà intellettuale vs trasparenza

Il processo di progettazione e sviluppo del software



1. Algoritmo

- Vocabolario Treccani:

“[...] qualunque schema o procedimento matematico di calcolo; più precisamente, **un procedimento di calcolo esplicito e descrivibile con un numero finito di regole che conduce al risultato dopo un numero finito di operazioni**, cioè di applicazioni delle regole”.

1. Algoritmo

- Pascuzzi [2025]: l'algoritmo «è costituito da una successione (ovvero: da un elenco finito) di istruzioni o passi che definiscono le operazioni da eseguire sui dati per ottenere i risultati; un algoritmo fornisce la soluzione a una classe di problemi [...] **Gli algoritmi possono essere di vario tipo** (deterministici, non deterministici, probabilistici) e stanno diventando sempre più sofisticati [...]»

1. Zellini

- “Un algoritmo consiste in una sequenza di istruzioni in base alle quali il calcolatore elabora un processo di calcolo”

1. Zellini

- “Gli algoritmi non fanno che estendere le funzioni di controllo e di ripartizione dei numeri in modi che possono diventare **inaccessibili, autoritari e categorici**: uno strumento utile alla società ma anche un rischio di sbilanciamento nel delicato rapporto fra categoricità e spontaneità, fra l'estrema imperiosità del meccanismo e la libertà di coscienza”

1. La definizioni tra linguaggio comune, scientifico e narrazioni

- Linguaggio comune
- Linguaggio dell'informatica (computer science)
- Linguaggio del diritto
- Retorica e narrazioni

1. Treccani: intelligenza artificiale

- «Disciplina che studia **se** e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer. Tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari: da un lato l'i. artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer alle capacità dell'intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana».

1. AI Act (regolamento 2024/1689/UE)

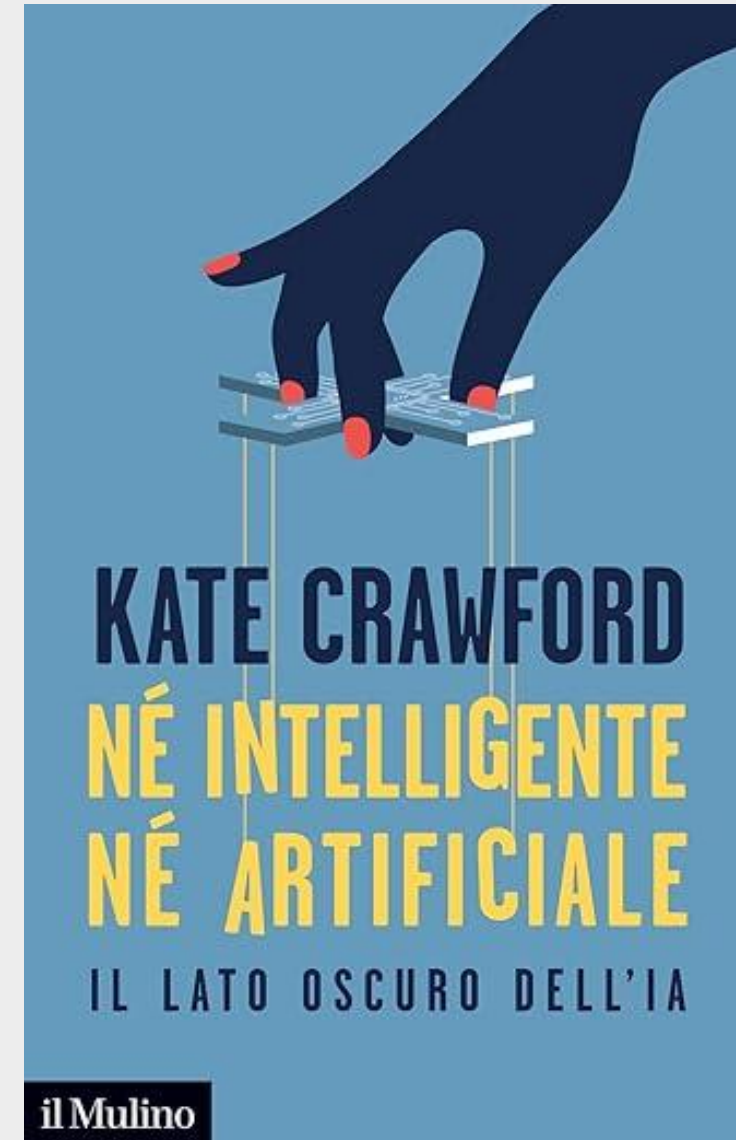
- Art. 3.1 a)
- «sistema di IA»: un **sistema automatizzato** progettato per funzionare con livelli di **autonomia** variabili e che può presentare **adattabilità** dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, **deduce dall'input che riceve come generare output** quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

1. Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law 17/05/2024

- Article 2 – Definition of artificial intelligence systems
- For the purposes of this Convention, “artificial intelligence system” means a **machine-based system** that for explicit or implicit objectives, **infers**, **from the input it receives, how to generate outputs** such as predictions, content, recommendations or decisions that may influence physical or virtual environments. Different artificial intelligence systems vary in their levels of **autonomy** and **adaptiveness** after deployment.

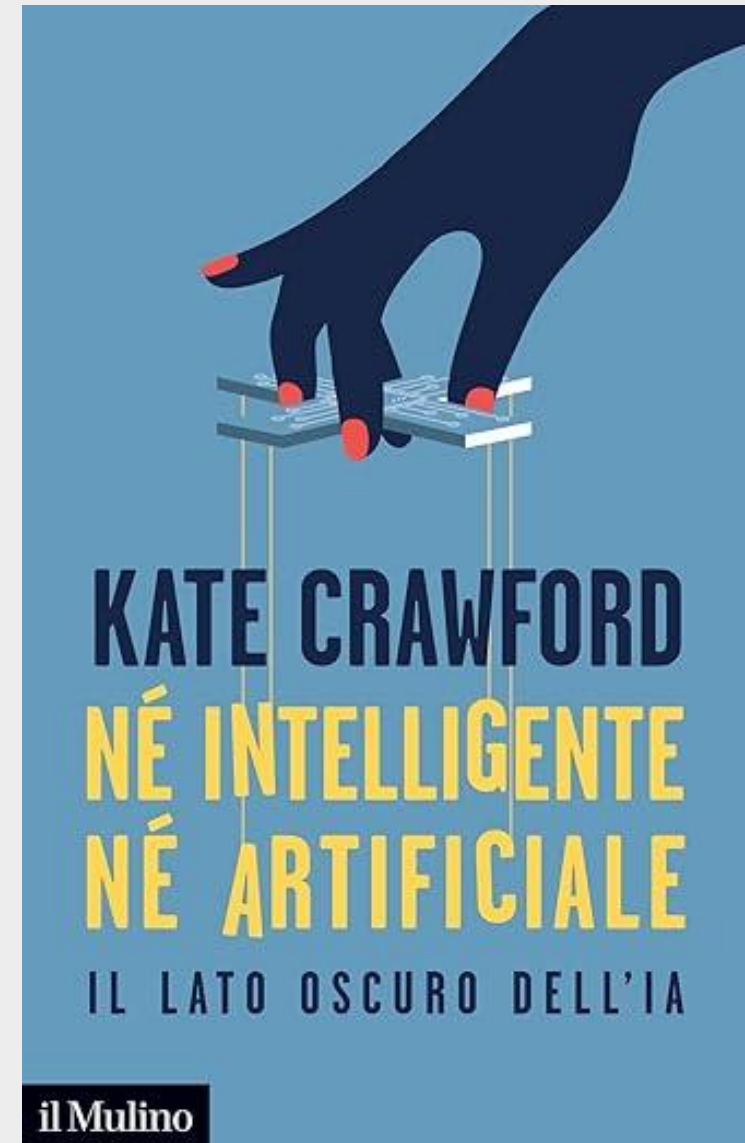
1. L'espressione IA come hype (Crawford, 2021)

- «Se l'IA è definita dai produttori di beni di consumo per l'infrastruttura aziendale, **l'orizzonte è predeterminato dal marketing e dalla pubblicità**».



1. L'espressione IA come hype (Crawford, 2021)

- «Se i sistemi di IA sono ritenuti più affidabili o razionali di qualsiasi esperto umano, e in grado di intraprendere la «migliore azione possibile», quello che si suggerisce è che **dovrebbero essere considerati affidabili per prendere decisioni estremamente rischiose** in materia di **salute, istruzione e giustizia penale**».



1. L'espressione IA come hype (Tafani, 2005)

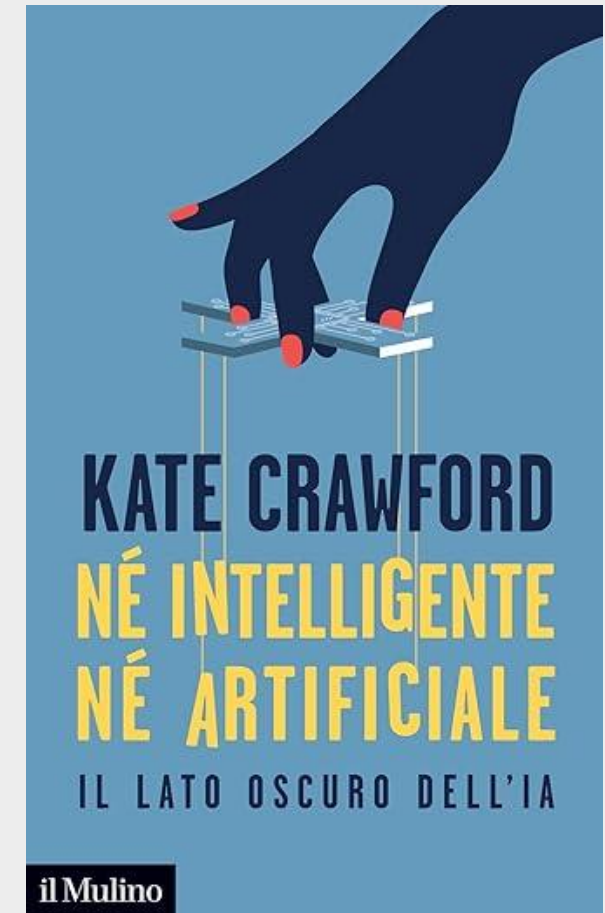
- «“Intelligenza artificiale” è **un'espressione di marketing**, con la quale si designa **una famiglia di tecnologie** eterogenee, accomunate dal fatto che chi le realizza, distribuisce o vende le presenti **come dotate di facoltà umane, quali il giudizio, la percezione o la creatività**. Che tecnologie diverse rechino la stessa denominazione induce a credere, erroneamente, all'esistenza di un soggetto unico, dai tratti antropomorfi. [...] **Si tratta, in realtà, di software che gira su computer**»
- Tafani, D. (2025). Governi privati e intelligenza artificiale.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15522002>

1. Machine learning

- [Treccani](#): «Branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dello sviluppo di algoritmi e tecniche finalizzate all'apprendimento automatico mediante **la statistica computazionale e l'ottimizzazione matematica**»

1. Né intelligente né artificiale (Crawford, 2021)

- «In effetti, l'intelligenza artificiale come la conosciamo dipende interamente da un insieme molto più ampio di strutture politiche e sociali. E a causa del capitale necessario per costruire l'IA su larga scala e dei modi per vederla ottimizzata, i sistemi di IA sono in definitiva **progettati per servire gli interessi dominanti**. In questo senso, **l'intelligenza artificiale è un registro del potere.**»



2. L'art. 22.1 del GDPR [il diritto]

«1. L'interessato ha **il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la **profilazione**, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».

2. Art. 4.4) (definizioni) GDPR - profilazione

- 4) «**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali **per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica**, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

2. L'art. 22.2 del GDPR [le deroghe]

«2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia **necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto** tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia **autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro** cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul **consenso esplicito dell'interessato**».

2. L'art. 22.3 del GDPR [deroghe e misure appropriate di tutela]

«3. Nei casi di cui al **paragrafo 2, lettere a) e c)**, il titolare del trattamento attua **misure appropriate** per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno **il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione**».

2. L'art. 22.4 del GDPR [deroghe e categorie particolari di dati]

«4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato».

2. La trasparenza e le decisioni automatizzate – Leggibilità algoritmica

- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato; «informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato»
- Art. 13, par. 2 lett. f) (quando i dati sono raccolti presso l'interessato)
- Art. 14, par. 2 lett. g) (quando i dati non sono raccolti presso l'interessato)
- Art. 15, par. 1 lett. h) (**diritto di accesso**)

2. Art. 6, all. III dell'AI Act (reg. 2024/1689/UE)

- Art. 6.2: Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III
- All. III: **i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;**

2. Caso e problema di partenza

- Caso. Nell'ambito di una **procedura amministrativa** volta a formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola pubblica, **l'individuazione dei ruoli e delle sedi viene determinata da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo**, il cui **funzionamento rimane sconosciuto**.
- Problema. È legittima la procedura amministrativa che, per formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola pubblica, individua i ruoli e le sedi mediante un algoritmo il cui funzionamento rimane sconosciuto?

2. Una possibile soluzione: C. Stato, sez. VI, 08-04-2019, n. 2270

- Posto che
- **l'algoritmo** a cui una amministrazione affidi un proprio processo decisionale deve essere considerato a tutti gli effetti un **atto amministrativo informatico**,
- ne deriva che tale algoritmo **deve essere conoscibile** – con riferimento ai suoi autori, al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti –
- e **soggetto alla cognizione e al sindacato del giudice amministrativo**

2. Una possibile soluzione: C. Stato, sez. VI, 08-04-2019, n. 2270

- (nella specie, è stata ritenuta **illegittima la procedura automatizzata** prevista dalla l. 107/15, tesa ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole **perché i giudici non sono stati in grado di comprendere le modalità** con le quali, attraverso l'algoritmo adoperato dall'amministrazione, sono stati assegnati i posti disponibili, essendosi verificati **esiti illogici e irrazionali** come il trattamento di maggior favore riservato a docenti con minori titoli e minore anzianità).

2. Argomenti

- **declinazione rafforzata del principio di trasparenza**, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.

2. Argomenti

- Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in **tutti gli aspetti**:
- dai suoi **autori**
- al **procedimento usato per la sua elaborazione**,
- al **meccanismo di decisione**, comprensivo delle **priorità assegnate** nella procedura valutativa e decisionale
- e dei **dati selezionati** come rilevanti.

2. Argomenti

- necessità che **la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.**

2. Argomenti

- la **regola algoritmica** deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche **soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.**

2. C. Stato, sez. VI, 13-12-2019, n. 8472

- **il principio di conoscibilità**, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.

2. Cons. Stato 13 dicembre 2019

- l'altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione Loomis vs. Wisconsin), è definibile come il **principio di non esclusività della decisione algoritmica**.

2. Cons. Stato 13 dicembre 2019

- dal **considerando n. 71 del Regolamento 679/2016** il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di **non discriminazione algoritmica**

2. Riassumendo: principi della giurisprudenza amministrativa

- Trasparenza rafforzata. Piena conoscibilità
- Piena cognizione e sindacato del giudice amministrativo
- Non esclusività della decisione automatizzata
- Non discriminazione

2. Caso

- «Un docente ha partecipato a un concorso per la classe A001 - Arte e Immagine nella Regione Lazio, dichiarando nella domanda di possedere oltre tre anni di servizio scolastico. Il sistema informatico gli attribuisce in modo corretto il punteggio per le annualità dichiarate; tuttavia, non applica la riserva del 30% dei posti a lui spettante. La ragione? Il candidato ha indicato il requisito nel campo sbagliato del modulo telematico, omettendo di spuntare l'apposita casella dedicata».



2. TAR Lazio n. 1895/2026 (02.02.26)

- Alla luce di tali principi, il Regolamento (UE) 2024/1689, pur non direttamente applicabile, assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui, nel combinato disposto dell'art. 6 e dell'allegato III, **qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l'esistenza di una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l'intervento e la correzione del funzionamento del sistema.**

2. TAR Lazio n. 1895/2026 (02.02.26)

- In tale ambito, **il principio di controllo umano delle decisioni automatizzate** trova solido fondamento:
- (i) negli artt. 3, 24 e 97 Cost., che impongono il rispetto dei principi di **uguaglianza, diritto di difesa, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento** dell'azione amministrativa;
- (ii) nella legge n. 241/1990, in particolare negli artt. 1 e 3, che richiedono che l'azione amministrativa sia sorretta da **motivazione intelligibile e verificabile**, e negli artt. 7 ss. e 22 ss., che tutelano **la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso**;
- (iii) nel Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che consente l'uso di strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento **dell'interesse pubblico** e nel rispetto dei **principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona**.

3. Il problema del codice sorgente: Cons. Stato n. 4857/2025

- Il recente Codice dei contratti pubblici, con il citato art. 30, conferma questa impostazione, **esprimendo una chiara preferenza per gli algoritmi open source** rispetto a quelli proprietari e, in ogni caso, **assicurando la disponibilità del codice sorgente**, prevedendo inoltre che, nei casi di **decisione algoritmica**, la motivazione del provvedimento finale deve richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegati, salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto d'accesso documentale a tali "documenti" ed anche al data set.

3. Proprietà intellettuale vs. trasparenza: Cons. Stato n. 4857/2025

- [...] già sul piano della normativa generale relativa all'accesso difensivo [l. 241/1990], la valutazione di **“stretta indispensabilità”** costituisce il criterio che regola il rapporto tra accesso difensivo e **tutela della segretezza industriale e commerciale**, richiedendo un “motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare.

3. Proprietà intellettuale vs. trasparenza: Cons. Stato n. 4857/2025

- [...] con l'art. 35, commi 4 e 5, d.lgs 36/2023, il legislatore ha previsto, a tutela dei diritti di privativa intellettuale relativi alle piattaforme digitali utilizzate nelle procedure di gara (qual è quella, nel caso di specie, utilizzata da Digitalpa), un divieto di accesso e di ogni forma di divulgazione della stessa, incluso, quindi il suo codice sorgente; tale divieto può essere superato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, solamente se il concorrente che chiede l'accesso ne dimostri l'indispensabilità ai fini della difesa in giudizio. La nozione di "indispensabilità", cui il codice appalti subordina l'accesso nell'ipotesi sopra descritta, deve essere declinata nel senso di insussistenza di altri mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti oggetto di contesa tra le parti.

Lecture

- R. Caso, [La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione](#), Milano, [Ledizioni](#), 2025 -
CAPITOLO 18

Roberto Caso

**La società della mercificazione
e della sorveglianza:
dalla persona ai dati**

*Casi e problemi di diritto privato comparato
Seconda Edizione*



Ledizioni
The Innovative LEDpublishing Company

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unisalento.it

Web:

<https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633